

CIRCOLARE N. 3/2010.

Oggetto: Nuove regole per le compensazioni dei crediti IVA

Indice

1 Premessa.....	2
2 Le Nuove regole.....	2
2.1 Le compensazioni oggetto dei nuovi limiti.....	4
2.2 Il limite di Euro 10.000.....	4
2.3 Credito Iva anno 2008 e crediti infrannuali 2009	6
2.4 Rapporto tra credito annuale e crediti infrannuali	8

1. Premessa

Come già anticipato nella mia circolare del 15 ottobre 2009 (circ. n. 2009-10 "La manovra d'estate dopo la conversione L. 102-2009 - principali novità di carattere fiscale"), dal 1° gennaio 2010, sono scattate le nuove regole che disciplinano la compensazione dei crediti Iva emergenti dalle dichiarazioni annuali e dalle istanze trimestrali (modelli TR).

In particolare l'art. 10, comma 1, lettera a), numero 1, del D.L. 78/2009 ha previsto che:

- > l'utilizzo in **compensazione orizzontale dei crediti IVA annuali e infrannuali** di importo superiore a 10.000 euro, può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione Iva o dell'istanza da cui gli stessi risultano;
- > la **compensazione può essere operata esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** (secondo le modalità tecniche definite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009) consentendo in tal modo all'Amministrazione finanziaria il controllo tempestivo tra i crediti indicati in dichiarazione e quelli utilizzati in compensazione nel modello F24;
- > la **dichiarazione annuale a credito può essere presentata in via autonoma**, dal 1° febbraio, con conseguente esclusione dall'obbligo di presentare la comunicazione dati annuali Iva, se si presenta la dichiarazione annuale Iva entro febbraio;
- > i contribuenti che intendono utilizzare in **compensazione crediti IVA annuali e infrannuali per importi superiori a 15.000 euro annui**, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del **visto di conformità** di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Con l'emanazione della **C.M. 15.1.2010, n. I/E**, l'Agenzia delle Entrate, sia pure in extremis, fornisce importanti chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle limitazioni suddette, completando quanto già in precedenza chiarito dalla C.M. 23.12.2009, n. 57/E, in cui tuttavia le precisazioni hanno riguardato **l'apposizione del visto di conformità**.

Obiettivo della presente circolare è di illustrare il contenuto della citata C.M. n. I/E/2010, al fine di fornire un quadro chiaro ed esaustivo delle nuove limitazioni previste per la compensazione del credito Iva, annuale ed infrannuale, esponendo anche alcuni casi pratici.

2. Le nuove regole

Prima di passare all'analisi dei chiarimenti forniti dall'Agenzia, appare opportuno riepilogare, sia pure schematicamente nella tabella sottostante, le regole previste dall'art. 10 del D.L n. 78/2009.

Compensazioni di crediti Iva dal 1° GENNAIO 2010

LE NUOVE REGOLE

Per il **credito IVA** di importo **pari o inferiore a €10.000**

non è prevista alcuna limitazione alla compensazione, ovvero sono applicabili le consuete regole (1° gennaio dell'anno successivo alla sua formazione) previste per la compensazione dei crediti tributari previdenziali

La compensazione del credito IVA annuale o trimestrale per **importi superiori a €10.000 annui ma inferiori a €15.000** può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale.

La compensazione del credito IVA annuale per **importi superiori a €15.000 annui** può essere effettuata a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale e **necessita del rilascio del visto di conformità** da parte di un soggetto abilitato.

Per la compensazione di crediti Iva per oltre 10 mila euro annui, **le deleghe di versamento dovranno passare obbligatoriamente per il tramite del servizio telematico dell'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline).**

Per i contribuenti che effettuano compensazioni di **crediti Iva inferiori a 10 mila euro** o più esattamente fino a tale importo è ancora consentito l'utilizzo dei servizi di home banking o di remote banking

E quanto prevede il provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia delle entrate il 21 dicembre 2009 nel quale è precisato che per fruire dei crediti Iva i modelli F24 devono essere trasmessi esclusivamente online sia direttamente dai contribuenti, attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline, sia facendo ricorso agli intermediari abilitati al canale Entratel.

E' esclusa la possibilità di ricorrere a versamenti attraverso gli F24 messi a disposizione da banche e poste con le procedure di home banking.

2.1 Le compensazioni oggetto dei nuovi limiti

Il primo aspetto che deve essere analizzato riguarda l'ambito oggettivo delle nuove limitazioni. In particolare, è opportuno osservare che l'art. 10 del D.L. 78/2009 **riguarda solamente la compensazione "orizzontale", o "esterna"** dei crediti IVA, **e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna"**, ossia la compensazione dei predetti crediti con debiti IVA (Iva su Iva). Pertanto:

- > **nulla è cambiato per l'utilizzo dei crediti Ires, Irpef e Irap**, che possono essere scomputati dai debiti tributari o previdenziali senza necessità di presentazione preventiva della relativa dichiarazione. Per tali crediti, rimane quindi la possibilità di compensazione con decorrenza ordinaria, ossia dal 1° gennaio dell'anno successivo alla maturazione del credito;
- > le **nuove limitazioni** non si applicano nemmeno, come ha precisato l'Agenzia nella C.M. n. I/E/2010, se la compensazione interna "IVA su IVA" si effettua utilizzando il modello F24.

In buona sostanza, le **limitazioni imposte dal D.L. 78/2009 non si applicano** a rescindere dalle modalità con cui viene effettuata la compensazione "interna" (IVA su IVA), ovvero:

- >**all'interno della liquidazione periodica**, senza presentazione del modello F24;
- >**all'esterno della liquidazione periodica**, con presentazione del modello F24, in cui viene indicato nella colonna "a credito" il codice tributo del credito Iva (6099 o il codice

del credito trimestrale) e nella colonna "a debito" il codice tributo del debito Iva emergente dalla liquidazione mensile o trimestrale.

2.2 Il limite di euro 10.000

Prima dell'emanazione della C.M. n. I/E/2010 uno dei dubbi più importanti riguardava la **modalità di individuazione del limite di euro 10.000**, al di sopra del quale, come visto, scattano le limitazioni alla compensazione.

In sostanza si era in attesa di comprendere se le nuove regole scattano solo in presenza di compensazioni superiori a 10.000 euro annui, intendendo che:

- > in presenza, ad esempio, di 30.000 euro di credito Iva, un contribuente potesse utilizzarne fino a 10.000 mantenendo la possibilità di effettuare la compensazione a partire dal 1° gennaio, e per l'eccedenza di 20.000 soggiacere ai vincoli imposti dalla nuova disciplina;
- > oppure in caso di un credito Iva, per esempio di 13.000, non fosse possibile compensare liberamente i primi 10.000 Euro con la **necessità di attendere, per rispettare i vincoli imposti**, ossia compensazione di tutto l'importo a credito, il 16 del mese successivo alla presentazione del Modello Iva con l'utilizzo, per la presentazione del modello F24, del servizio telematico dell'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline).

Secondo quanto precisato dalla **C-M. n. I/E/2010**, l'Amministrazione ha correttamente ritenuto che è la prima conclusione sopra esposta quella che descrive la procedura corretta ai fini delle disposizioni in argomento. In sostanza i **predetti vincoli** (compensazione a partire dal 16 del mese successivo alla presentazione del Modello Iva, visto di conformità e utilizzo per la presentazione del modello F.24 del servizio telematico dell'Agenzia delle entrate) **non sono riferiti all'ammontare del credito, ma all'importo che si intende utilizzare in compensazione**, per cui è corretto che:

- > **entro la soglia di 10.000 euro**, la **compensazione può effettuarsi liberamente**, dunque già dal primo giorno del periodo d'imposta successivo, anche se l'ammontare del credito sia superiore;

- > **per la parte eccedente** la compensazione soggiace ai nuovi limiti, con conseguente "slittamento" al giorno 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione (eventualmente "vistata").

ESEMPIO

Credito IVA emergente dalla **dichiarazione IVA 2010 pari ad euro 16.000.**

Nel mese di gennaio 2010 il contribuente presenta la seguente situazione:

- debito IVA del mese di dicembre 2009 per euro 4.000
- debiti per ritenute relative al mese di dicembre 2009 per euro 12.000

In data 18 gennaio 2010 - tenendo conto dei limiti imposti dalle nuove regole - il contribuente ha provveduto ad effettuare la seguente compensazione del credito IVA tramite il modello F24: con il debito IVA del mese di dicembre 2009 per euro 4.000;

- con debiti per ritenute relative al mese di dicembre 2009 per euro 10.000.

Per i restanti 2.000 euro di ritenute, non essendo possibile la compensazione con il credito Iva annuale, si procede al versamento.

Si osservi che:

-la compensazione del debito IVA di dicembre è stata effettuata con modalità di tipo "verticale" e, pertanto, non rileva ai fini dell'applicazione delle nuove regole:

-la compensazione con il debito per ritenute è di tipo "orizzontale"; poiché lo stesso eccede il limite dei 10.000 euro, sarà possibile utilizzare il credito IVA annuale solo fino a concorrenza di tale importo, in quanto per l'eccedenza scatta l'applicazione delle nuove regole (e cioè trasmissione preventiva della dichiarazione annuale e ricorso obbligatorio ai canali pagamento Entratel e Fisconline).

Per questa compensazione, quindi, avvenuta secondo l'applicazione delle vecchie regole, il contribuente potrà utilizzare i **sistemi di home banking o remote banking CBI**. Laddove il contribuente volesse utilizzare in compensazione "orizzontale" i residui 2.000 euro di credito Iva annuale dovrà applicare le nuove regole.

A completamento dell'esempio sopra esposto, è opportuno segnalare che la C.M. n. I/E "*consiglia*" ai contribuenti, nei casi in cui si intenda compensare crediti oltre la soglia di euro 10.000, di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia anche per l'invio di deleghe contenenti singolarmente compensazioni Iva inferiori a euro 10.000.

2.3 Credito Iva anno 2008 e crediti infrannuali 2009

Ulteriore aspetto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella C.M. n. I/E riguarda **l'estraneità, dalle nuove limitazioni, del credito Iva maturato nell'anno 2008**, e dichiarato nel modello Iva 2009, **nonché dei crediti infrannuali relativi ai primi tre trimestri 2009**.

In buona sostanza, **L'Agenzia delle Entrate** ricordando che le disposizioni in argomento si applicano ai crediti IVA che scaturiscono dall'anno 2009 e che emergono dalla dichiarazione IVA 2010, ritiene che le limitazioni contenute nel DL 78/2009 non si applichino a quelli maturati nell'anno 2008 e che emergono dalla dichiarazione annuale IVA 2009 ovvero dalla istanze di compensazione dei crediti IVA trimestrali presentate sempre nel corso del 2009. Tali crediti, pertanto, potranno essere utilizzati liberamente in compensazione "orizzontale" con altri tributi senza soggiacere alle nuove limitazioni, fermo restando che tale libertà è condizionata dalla non presentazione della dichiarazione annuale, in quanto in tale caso i suddetti crediti confluiscono automaticamente in quello relativo alla dichiarazione per l'anno 2009 (modello Iva 2010) con conseguente applicazione delle nuove regole.

In sostanza:

>**il credito del 2008**, ai sensi dell'art. 17 del dlgs 241/97, **può essere utilizzato in compensazione** (codice tributo 6099, periodo 2008) **fino alla data della presentazione della dichiarazione annuale successiva** (ossia la dichiarazione 2010 per il 2009);

>entro lo stesso termine sono utilizzabili i crediti infrannuali evidenziati nei modelli TR presentati con riferimento ai primi tre trimestri 2009 (peraltro così dicono anche le

istruzioni alla Dichiarazione Iva 2010) anche essi fino alla data della presentazione della dichiarazione annuale successiva;

- > **per l'utilizzazione in compensazione nel 2010**, a partire dal 1° gennaio 2010 e fino alla presentazione della dichiarazione Iva 2010, **tali residui crediti pregressi, anche oltre le soglie dei 10.000 e 15.000 Euro** non sono sottoposti al vincolo della preventiva dichiarazione (peraltro già soddisfatto perché i predetti crediti risultano dichiarati) e al conseguente rinvio della compensazione al mese di marzo, né a quello del visto di conformità.

2.4 Rapporto tra credito annuale e crediti infrannuali

Prima dell'emanazione della C.M. n. I/E/2010, non era chiaro come dover gestire il **rapporto tra il credito emergente dalla dichiarazione Iva dell'anno 2009 (Iva 2010) e quelli emergenti dalle istanze (modello TR) presentati nel corso del 2010** e quindi maturati nei primi tre trimestri dell'anno. Precisato che tali crediti sono i primi interessati dalle nuove limitazioni in precedenza illustrate, restava da chiarire se per la verifica del limite di euro 10.000:

>si dovesse avere riguardo ad un **criterio di "cassa"**, e quindi con riferimento a ciò che viene compensato a partire dal 1° gennaio 2010, a prescindere dall'origine di tale credito (annuale 2009 o infrannuale 2010), con la conseguenza che il previo utilizzo di quello annuale 2009 avrebbe "assorbito" la "franchigia" di 10.000 euro, con conseguente applicazione dei vincoli a tutti i crediti infrannuali del 2010;

>ovvero, come sembrava più corretto, si dovesse applicare un **criterio di "competenza"**, nel senso che la "franchigia" di euro 10.000 riguardasse l'anno di nascita, con la conseguenza che si avrebbe un primo *plafond* di utilizzo libero per il credito annuale 2009 (fino a euro 10.000) ed un secondo *plafond* per i crediti infrannuali del 2010 (sempre fino ad euro 10.000) in quanto "battezzati" in due anni differenti (2009 e 2010).

Su tale questione, la C.M. n. **I/E** ha chiarito che:

>il "tetto" di 10.000 euro è riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione, ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale);

>**i contribuenti che possono compensare sia i crediti IVA annuali sia quelli maturati trimestralmente**, nello stesso anno solare hanno, quindi, a disposizione crediti IVA relativi a due anni di imposta, ossia due distinti *plafond* cui fare riferimento, il primo relativo al credito IVA annuale, il secondo relativo alla sommatoria dei crediti IVA trimestrali.

Circa le regole di funzionamento del limite di euro 10.000 nell'ambito dei crediti trimestrali, si osservi che coerentemente con quanto precisato per gli altri aspetti concernenti la nuova disciplina introdotta dall'art. 10 del DL 78/2009, l'Agenzia delle Entrate, nella C.M. n. I/E/2010, ha chiarito che **per i crediti Iva trimestrali il rispetto del limite di 10.000 euro deve essere verificato con riferimento alla sommatoria degli importi maturati nei tre trimestri**.

ESEMPIO

La società ALFA s.r.l. presenta la seguente situazione:

>credito IVA infrannuale relativo al primo trimestre 2010 di 5.000 euro: tale credito **può** essere **utilizzato in compensazione**, fermo restando l'obbligo di presentazione dell'istanza di compensazione;

>**credito Iva infrannuale** relativo al **secondo semestre 2010** pari a euro 8.000: tale credito può essere utilizzato in compensazione, fino all'importo di 5.000 euro, senza soggiacere ai vincoli imposti dall'art. 10 del DL 78/2009, mentre l'ulteriore credito IVA di 3.000 euro può essere utilizzato solo a decorrere dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, ed esclusivamente mediante i servizi telematici di pagamento.

Relativamente al rapporto tra il credito emergente dalla dichiarazione Iva dell'anno 2009 (Iva 2010) e quelli emergenti dalle istanze (modello TR) presentati nel corso del 2010, quindi, **l'analisi può essere condotta in modo autonomo**. Del resto la genesi del credito annuale è

la dichiarazione, mentre quella del credito trimestrale è l'istanza, ciascun credito viaggerà su binario autonomo e indipendente, poiché è indipendente il modello da cui deriva.

ESEMPIO

La società DELTA s.r.l. si trova nella seguente situazione:

A credito annuale 2009: euro 32.000;

A importo riportato a **"nuovo" nelle liquidazioni successive:** euro 20.000;

-> importo che si intende **compensare "orizzontalmente" nel modello F24:** euro 12.000;

-> **credito Iva infrannuale** relativo al I trimestre 2010 : Euro 9.500;

-> **credito Iva infrannuale** relativo al II trimestre 2010 : Euro 8.000.

In tal caso, la società può procedere, relativamente al **credito annuale 2009**, come segue:

-+ **compensare liberamente dal 1° gennaio 2010: euro 10.000;**

-> **compensare Euro 2.000**, con presentazione del modello F.24 esclusivamente attraverso i servizi telematici Fisconline o Entratel, **dal 16 marzo 2010**, previa presentazione nel mese di febbraio 2010 della dichiarazione annuale **NON vistata** (l'importo totale che si porta in compensazione orizzontale è, infatti, pari a Euro 12.000 quindi inferiore alla soglia di 15.000 Euro oltre la quale è necessaria la dichiarazione con apposizione del visto di conformità).

-> **l'importo riportato a "nuovo"** nelle liquidazioni successive, pari a euro 20.000 non concorre, infatti, al "tetto" dei 10.000 euro, né a quello dei 15.000 euro ai fini dell'apposizione del visto di conformità).

Per quanto riguarda il **credito che rinvie dalle istanze infrannuali**, la società può procedere come segue:

-> **compensare liberamente il credito**, pari a Euro 9.500, **che scaturisce dalla istanza infrannuale del I trimestre**, perché sotto soglia dei 10.000 Euro.

-> poiché per i crediti Iva trimestrali il rispetto del limite di 10.000 euro deve essere verificato con riferimento alla sommatoria degli importi maturati nei tre trimestri, **compensare liberamente i primi Euro 500 (riferiti all'importo maturato nel secondo trimestre);**

-> **compensare il credito residuo**, relativo all'istanza del II trimestre, pari a **Euro 7.500** (eccedente la soglia di 10.000), **a decorrere dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza**, ed esclusivamente mediante i servizi telematici di pagamento Fisconline Entratel.

Come si desume anche dall'esempio proposto, la situazione è sostanzialmente semplice, in quanto **nel periodo di imposta 2010**, ai fini dell'individuazione del monte compensazione (10.000 o 15.000 Euro) oltre il quale scattano tutti i vincoli imposti dalla nuova norma (compensazione a partire dal 16 del mese successivo alla presentazione del Modello Iva, visto di conformità e utilizzo per la presentazione del modello F24 del servizio telematico dell'Agenzia delle entrate), **il credito Iva annuale 2009 e quello emergente dalla dichiarazioni Iva infrannuale 2010 non si influenzano.**

La situazione si complica se ci si proietta al **periodo di imposta 2011**. Dal tenore letterale dei chiarimenti giunti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n./E/2010, si deve osservare una precisazione, implicita nella affermazione **"/7 "tetto" di 10.000 è riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare"** ossia, che **se i crediti si battezzano in relazione all'anno di nascita, allora i crediti infrannuali compensati nel 2010 formeranno, a partire dal primo gennaio del 2011, parte del monte compensazione ai fini della verifica della soglia dei 10.000** oltre la quale si è soggetti ai vincoli più volte richiamati.

ESEMPIO

Si veda il seguente esempio:

- >credito Iva 1° trimestre 2010 da modello TR: €15.000 (**compensato nel 2010 per 15.000**);
- >credito Iva 2° trimestre 2010 da modello TR: €10.000 (**compensato nel 2010 per 10.000**);
- >credito Iva 3° trimestre 2010 da modello TR: €13.000 (**compensato nel 2010 per 8.000**);
- >**credito Iva determinato in dichiarazione: €3.000.**

In questa situazione **il credito emergente dalla dichiarazione annuale Iva 2011** (periodo 2010) **sarà pari a €13.000** (dati da €5.000 non utilizzati nel 3° trimestre più quello della dichiarazione annuale). Il contribuente, al 1° gennaio 2011, **non potrà compensare liberamente** i primi 10.000 Euro di credito emergente dalla Dichiarazione Iva 2011, **atteso che ha già compensato, nell'anno di maturazione del credito** di 13.000 Euro (periodo di imposta 2010), **crediti infrannuali pari a 33.000 Euro.**

Infine, è bene rammentare che nell'ipotesi in cui il credito IVA trimestrale compensabile sia superiore a 15.000 euro, non ricorre l'obbligo di apposizione del visto di conformità sull'istanza trimestrale (modello IVA TR), atteso che il dato letterale

della norma impone l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del dlgs n. 241 del 1997, *"relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito"*.

Vi segnalo che la presente circolare è stata predisposta con l'ausilio dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti.

Lo Studio è a vostra disposizione per ogni necessario approfondimento.

a cura di Mario Broggi Dottore Commercialista in Milano